



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) DOTT. MANUELA FARINI | Presidente Rel. |
| 2) DOTT. DANIELA BRUNI | Giudice |
| 3) DOTT. NICOLETTA LOLLI | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo il 14.4.2008 al n. 4003/08 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.4.2008 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova

DA

██████████, C.F.: ██████████

- Attrice -

rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Giovanni Franchi e Luigi Martin con studio in Padova, via Trieste n. 80

CONTRO

██████████

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dagli avv.ti ██████████
██████████ e ██████████ con studio in Padova, ██████████ n. ██████████

14/4/08 Semi.
N. 4003/08 Reg. Gen.
11/7/48/09 Cron.
N. 2821/09 Rep.
CONTRATTO UNIFICATO



- per l'effetto: dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme:

* [REDACTED] € 50.226,49=;

- condannare la banca al pagamento in favore degli attori degli interessi e dal maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo;

- in ogni caso: col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge;

- in via istruttoria: ammettersi quanto dedotto in istanza di fissazione di udienza dd. 27.10.08

Della convenuta

- in principalità: respingere tutte le domande ex adverso formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio; per l'effetto assolvere [REDACTED] da ogni avversa domanda e pretesa;

- in via subordinata: nella assurda, denegata e non credata ipotesi di accoglimento delle avverse domande di nullità o risoluzione del contratto, condannare gli attori alla restituzione a [REDACTED] dei titoli



de quibus nonchè degli importi che gli stessi hanno percepito a titolo di cedole andate in maturazione sul capitale investito;

- nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda subordinata da risarcimento del danno, limitare la condanna della esponente alla misura del danno effettivamente subito e provato dagli attori tenuto conto sia che gli stessi hanno incassato alcune delle cedole andate in maturazione sul capitale investito sia che i titoli per cui è lite conservano, alla data odierna, una quotazione pari circa al 20/30% del valore nominale;

- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfettario, sentenza e successive occorrendé;

- in via istruttoria: ammettersi quanto dedotto nelle note ex art. 10 dd. 31.10.08

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione identificato in epigrafe [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]



_____, _____ e _____
_____, _____ convenivano in giu-
dizio _____ chiedendo che venisse di-
chiarata la nullità dei contratti di acquisto di obbli-
gazioni della Repubblica Argentina da ciascun attore sti-
pulati con l'intermediazione della convenuta.

Gli attori affermavano che tutti gli ordini impugnati e-
rano stati sottoscritti in luoghi diversi dalla sede del-
la convenuta e chiedevano, in principalità, la dichiara-
zione di nullità degli ordini ex art. 30, comma, 7 D.
L.gs n. 58/del 1998; per violazione dell'art. 30, comma
7, non essendo contenuta negli ordini la clausola che
permette il diritto di ripensamento entro sette giorni e
la condanna della Banca alla restituzione degli importi
da ciascuno versati.

Gli attori segnalavano, inoltre, la mancanza di un valido
contratto quadro ex art. 23 del TUF; la violazione degli
art. 21 e 28 sugli obblighi di informazione; inoltre,
l'annullabilità egli ordini per dolo o errore e chiedeva-
no, in subordine, l'annullamento dei contratti conclusi
e, in ulteriore subordine la risoluzione degli stessi per
inadempimento della convenuta e la condanna della stessa
al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio _____ chie-
dendo, in va preliminare, la separazione delle cause in



quanto non connesse per oggetto o titolo, agendo gli attori ciascuno in base ad un diverso ed autonomo rapporto negoziale e non essendo la trattazione congiunta giustificata da ragioni di economia o speditezza.

Nel merito, la convenuta sosteneva che non vi era stata alcuna violazione di norme imperative né alcuna nullità, avendo gli attori stessi prodotto in giudizio copia dei contratti-quadro da ciascuno stipulati, nei quali erano contenute le informazioni (o il rifiuto di renderle) circa l'esperienza ed il profilo di rischio dei singoli contraenti.

La Banca non contestava la circostanza che tutti i contratti erano stati stipulati in luoghi diversi dalla propria sede ma attribuiva all'espressione "collocamento" (sanzionata, unitamente a quella di gestione di portafogli individuali, dalla nullità prevista dall'art. 30), il significato di "collocamento di strumenti finanziari" sotteso dall'art. 1 comma 5, lett. c) del Testo Unico, e sosteneva che alla sanzione della nullità rimanevano estranei i contratti relativi agli altri servizi di investimento non richiamati dall'art. 30 e, quindi, neppure quello da essa prestato in favore degli attori.

La convenuta negava, infine l'inadeguatezza degli acquisti, illustrando precedenti investimenti in gestioni patrimoniali ad alto rischio effettuate da alcuni attori, e



concludeva per il rigetto delle domande e, in via subordinata, per la condanna degli attori a restituire quanto percepito a titolo di cedole sul capitale investito.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie ex art. 6 e 7 D.lgs. N. 5/03, nelle quali ribadivano le precedenti argomentazioni difensive.

A seguito dell'istanza di fissazione di udienza depositata il 7.11.2008 dagli attori, veniva fissata l'udienza del 26.2.2009, nella quale le parti, dopo la discussione della causa, prospettavano la possibilità di una soluzione transattiva delle vertenze.

Alla successiva udienza del 26.3.2009 il Tribunale prendeva atto che era intervenuto un accordo transattivo, in via di perfezionamento, tra la convenuta e i Sig.ri [redacted] e [redacted] e separava le cause relative ai due predetti attori, rinviandole all'udienza del 28.5.2009, riservandosi, invece, il deposito delle altre sentenze nel termine previsto dell'art. 12 n. 5 D.Lvo n. 5/2003.

Motivi della decisione

Va disposta la separazione delle cause in quanto, come sostiene la convenuta, esse non sono connesse per oggetto o titolo, agendo gli attori ciascuno in base ad un diverso ed autonomo rapporto negoziale, né sussistono esigenze di trattazione congiunta per ragioni di economia o di speditezza.



L'attrice ~~XXXXXXXXXX~~ ha sottoscritto, in data 11.7.2000, un contratto quadro, dalla stessa prodotto in giudizio sub n. 1, sul quale si fonda l'ordine di obbligazioni argentine per €. 50.226,490 impartito il 26.7.2000: è, pertanto, infondata la domanda di dichiarazione di nullità dell'ordine di obbligazioni argentine ex art. 23 d.L.vo n. 58/98 per mancanza di un contratto-quadro.

Quanto alla domanda di nullità fondata sull'art. 30, comma 7, che sanziona di nullità la mancata previsione della sospensione per sette giorni dell'efficacia dei "contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali" conclusi fuori sede, rileva il Tribunale che non è contestata la sottoscrizione sia del contratto-quadro che dell'ordine di acquisto di obbligazione argentine impartito il 26.7.2000, in Massanzago, fuori dai locali della Banca (cfr. doc. attori 1 e 3, prodotti in giudizio anche dalla convenuta sub n. 1), senza la previsione di cui al comma 6 dell'art. 30 sopra riportata (non avendo la Banca neppure allegato le condizioni generali di contratto, specificamente approvate da parte attrice, ex art. 1341 c.c., in calce al contratto quadro, contenenti, sub n. 14, una clausola sul recesso).

La convenuta, in base ad un'interpretazione restrittiva



sostenuta dalla dottrina e da alcune decisioni di merito ampiamente citate in comparsa conclusionale (tra cui Tribunale Venezia 7.7.2007 e Tribunale di Parma n. 499 del 14.5.2007), sostiene che la sanzione prevista dall'art. 30 si applica ai soli contratti di "collocamento" dei titoli, quale definito dall'art. 1 comma 5, lett. c) del Testo Unico, e dalla comunicazione della CONSOB DAL/97006042 del 9.7.1997, secondo cui esso "si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo degli strumenti finanziari emessi a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo predeterminate").

Tale interpretazione restrittiva, dalla quale discende l'applicabilità della tutela ex dell'art. 30 comma 6 alle sole ipotesi di collocamento in senso proprio e di sottoscrizione dei contratti di gestione, contrasta, come già sostenuto da questo Tribunale, sia con la lettera che con la "ratio" della norma e anche con le indicazioni della circolare sopra citata.

Viceversa, un'interpretazione estensiva, che superi il significato tecnico della parola "collocamento" anche con riferimento al comma 6 dell'art. 30, trova puntuale riscontro sia nella lettera dello stesso art. 30, complessivamente interpretato in tutte le sue disposizioni; sia



alla luce della intenzione del legislatore (indicata quale criterio interpretativo dall'art. 12 c.c.), ed è coerente con il contenuto della comunicazione CONSOB sopra citata e con il successivo Regolamento della CONSOB n. 11522/98.

Dal punto di vista della lettera dell'art. 30, va sottolineato che il primo comma specifica che "per offerte fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente...; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio", e che l'espressione "collocamento presso il pubblico", comprendente anche ~~di~~ i servizi di investimento, è pacificamente riferita ad un concetto di collocamento non tecnico, ma come "piazzamento" di strumenti finanziari e di servizi di investimento presso il pubblico dei risparmiatori.

L'art. 30, in secondo luogo, esclude espressamente, dalla disciplina dell'offerta fuori sede quella "effettuata nei confronti di investitori professionali" (cfr. comma 2, mentre i successivi commi 3, 4 e 5 disciplina i soggetti che possono effettuare l'offerta).

Ora, se si tiene conto del disposto nei commi n. 1 e 2



15
e
-
3

dell'art. 30, l'interpretazione restrittiva del comma 6, che porta a riconoscere tutela all'investitore nei soli casi di collocamento in senso tecnico e di servizi di gestione di portafogli, da un lato contrasta con la definizione di offerta fuori sede data dall'articolo stesso (comma 1); d'altro lato è incompatibile con l'esclusione dalla tutela dell'offerta fuori sede di quelle offerte che vengano effettuate nei confronti degli investitori professionali (comma 2), ovvero proprio di quei soggetti coinvolti nelle operazioni di "collocamento" in senso tecnico, ex art. art. 1 comma 5 lett. c) del TUF, che "si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico..." (comunicazione (CONSOB DAL/97006042 del 9.7.1997)).

In altre parole, non avrebbe senso definire l'offerta fuori sede come quella: 1) diretta al pubblico dei risparmiatori; 2) avente ad oggetto la vendita di strumenti finanziari e di servizi di investimento; 3) esclusi i casi di offerte ad investitori professionali, e poi limitarne la tutela a soli due casi, dei quali uno, il "collocamento" in senso stretto non riguarda il pubblico dei risparmiatori ma proprio quei soggetti (gli investitori professionali), esclusi dalla disciplina dell'offerta fuori sede dal comma 2 dell'art. 30.



La tesi proposta dalla convenuta non tiene, d'altra parte, conto, che un'interpretazione restrittiva dell'espressione "collocamento", desunta dalla circolare del 1997 della CONSOB, priverebbe di significato anche gli art. 36 u.c. e 61 3° comma del Regolamento della CONSOB n. 11522/98, emesso successivamente alla circolare del 1997 e, quindi, illuminante per un'interpretazione complessiva degli istituti in oggetto, dove si ribadisce che "non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'art. 31 comma 2" (art. 36 u.c.) e che "nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo a quello di conclusione dell'operazione".

Quanto all'interpretazione fondata sulla "ratio" della norma, la tesi del significato prettamente tecnico del termine "collocamento", che limita la previsione dell'art. 30 alle sole ipotesi di collocamento in senso proprio e di sottoscrizione dei contratti di gestione, contrasta con la finalità di tutela del consumatore sottesa all'art. 30 (come riconosciuto dalla stessa dottrina e giurisprudenza citati dalla Banca), che giustifica il diritto di ripensamento con la posizione meno garantita



dell'investitore che venga contattato "fuori sede" dal promotore finanziario e, presumibilmente, invogliato a sottoscrivere contratti nei quali riveste una posizione debole (in tale senso è pacifica la giurisprudenza: cfr., di recente sentenza n. 3699/07 del Tribunale di Milano), posizione non certo comune ai soggetti protagonisti del "collocamento" di cui all'art. 1 comma 5 lett. C.

La prospettazione, illustrata nelle sentenze richiamate nella comparsa conclusionale della Banca, della possibilità che il cliente sfrutti la clausola sul recesso per speculare sull'oscillazione di valore dei titoli acquistati, da un lato non è riferibile al contratto di negoziazione, dal quale non deriva, di per sé, alcun investimento in valori mobiliari, il cui acquisto si fonda su successivi ordini; d'altro lato non tiene conto che anche la possibilità di un recesso opportunistico, motivato da eventuali oscillazioni dei valori dei prodotti finanziari acquistati "fuori sede" (ipotesi, peraltro, marginale), non contrasta con l'intento del legislatore di tutelare il consumatore, meno protetto quando acquista fuori dai locali del venditore, vincolando quest'ultimo a stringenti obblighi protezione del cliente e gravandolo di tutte le possibili conseguenze negative della mancata tutela.

Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza, cui la



convenuta accenna in memoria ex art. 7, ma della quale non vi è prova, che la [redacted] fosse stata convivente con il promotore [redacted]

Si dichiara, pertanto, la nullità del contratto per la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato l'11.7.2000 e l'ordine di obbligazioni argentine impartito il 26.7.2000 dalla [redacted]

[redacted] dovrà restituire a parte attrice la somma versata, pari ad per €. 50.226,490, con gli interessi al tasso legale dalla data degli addebiti delle somme relative a ciascun ordine al saldo, detratti gli importi delle cedole percepite dagli attori e dei relativi interessi, al tasso legale.

La nullità degli ordini comporta la restituzione alla Banca dei titoli in possesso di parte attrice.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 30 n. 7 D. Lvo n. 58/1998 del contratto di deposito titoli stipulato l'11.7.2000 da [redacted] con [redacted] e dell'ordine di obbligazioni argentine impartito il 26.7.2000.

Condanna la convenuta alla restituzione a [redacted] dell'importo versato, pari ad €. 50.226,490, oltre agli



interessi al tasso legale dalla data dell'addebito al saldo, previa detrazione degli importi delle cedole percepite e dei relativi interessi al tasso legale e restituzione dei titoli in possesso di parte attrice.

Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in complessivi €. 1.209,00, di cui €. 180,00 per diritti; €. 970,00 per onorari ed €. 59,00 per spese, oltre al contributo forfettario.

Padova, 26.3.2009.

Il Presidente estensore

Maurizio Ferri

Il Cancelliere
Dott. *Antonio BIANCHI*

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

addì 24 MAG 2009

Il Cancelliere

Il Cancelliere
Antonio BIANCHI